



Macerata, 28/03/2013
Prot. 93

Alle Cooperative aderenti
LL.SS.

Alle strutture territoriali UNCI Marche
LL.SS.

Ai consulenti di Impresa
LL.SS.

Oggetto: Società di Mutuo Soccorso - criteri e modalità per l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese
Società di mutuo soccorso – obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

Vi informiamo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013, il decreto 6 marzo 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

Le società di mutuo soccorso saranno d'ora in poi tenute all'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza, nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006.

Le società di mutuo soccorso saranno, inoltre, tenute all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che sarà ora composto di tre sezioni: nella prima sezione saranno iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile; nella seconda sezione saranno iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e nella terza sezione saranno iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Sono stati definiti anche gli atti che devono essere iscritti o depositati presso il registro delle imprese e le denunce da presentare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Vi sarà anche l'obbligo di indicare nella denominazione della società la locuzione: «Società di mutuo soccorso». Dettate anche le disposizioni relative agli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

Le disposizioni dettate dal presente decreto diventeranno efficaci decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dal 20 maggio 2013).

Precedentemente, l'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, comma 1, ha stabilito che le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e che avrebbe dovuto essere istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente iscritte.

Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel "registro delle società".



L'abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere di Commercio rifiuta l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.

Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.

Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

A tal fine, si propone l'iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

Le società di mutuo soccorso sono, inoltre, tenute ad iscriverne nella apposita sezione del registro delle imprese:

- a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
- f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
- g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
- h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione;
- i) ogni altro atto previsto dalla legge.

Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

Le società di mutuo soccorso devono denunciare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA):

- a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge n. 3818/1886, e le relative modifiche;
- b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse.

Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale

Dott. Francesco D'Ulizia